

Bruxelles, 10 febbraio 2020
(OR. en)

5918/20
ADD 1

TRANS 50
DELECT 17

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	20 gennaio 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2020) 248 final - Annex
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2020) 248 final - Annex.

All: C(2020) 248 final - Annex

Bruxelles, 20.1.2020
C(2020) 248 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE

**che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica
dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo**

ALLEGATO I

Requisiti per la banca dati dell'Unione

1. ASPETTI GENERALI

- 1.1. La banca dati dell'Unione fornisce una panoramica consolidata dei dati contenuti nei certificati di qualifica e nei libretti di navigazione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 conservati nei registri nazionali degli Stati membri, istituiti e tenuti a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, della medesima direttiva.
- 1.1. La banca dati dell'Unione fornisce inoltre informazioni in merito a certificati di qualifica e libretti di navigazione riconosciuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o 3, della direttiva (UE) 2017/2397, laddove la Commissione abbia concesso a un'autorità di un paese terzo di accedervi in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della medesima direttiva.
- 1.2. La banca dati dell'Unione fornisce un'interfaccia utente (il "portale web della banca dati dell'Unione") tramite la quale gli utilizzatori autorizzati possono accedere ai dati in conformità ai rispettivi diritti di accesso.

1. UTILIZZATORI E DIRITTI DI ACCESSO

- 1.1. **La Commissione concede i diritti di accesso a singoli utilizzatori corrispondenti ai profili utilizzatore stabiliti nella tabella 1, sulla base di un elenco fornito dagli Stati membri.**
- 1.2. **La Commissione può inoltre concedere l'accesso alla banca dati dell'Unione a organizzazioni internazionali e alle autorità di un paese terzo, in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397, e in particolare a condizione che siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725. I profili utilizzatore di cui alla tabella 1 o i relativi diritti di accesso possono essere limitati in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche.**

Tabella 1.

Profili utilizzatore	Definizioni	Diritti di accesso
Autorità di certificazione	Autorità competenti designate per rilasciare, rinnovare o revocare i certificati di qualifica, le autorizzazioni specifiche e i libretti di navigazione di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397	Lettura e scrittura in relazione alle funzionalità di cui ai punti da 3.1 a 3.5.
Autorità responsabili della sospensione	Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti per la sospensione dei certificati di qualifica e delle autorizzazioni specifiche di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397	Lettura e scrittura in relazione alle funzionalità di cui ai punti 3.3 e 3.4.
Autorità	Utilizzatori autorizzati presso le autorità	Sola lettura in relazione alle

responsabili dell'applicazione	competenti responsabili di individuare e contrastare le frodi e altre pratiche illecite di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397	funzionalità di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5.
Depositari dei registri	Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti designate per tenere i registri di cui all'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397	Lettura e scrittura in relazione alle funzionalità di cui ai punti da 3.1 a 3.5 se non già svolte dalle autorità di certificazione o dalle autorità responsabili delle sospensioni.
Uffici di statistica	Utilizzatori autorizzati presso i servizi nazionali o internazionali incaricati di raccogliere dati statistici	Sola lettura in relazione alle funzionalità di cui al punto 3.5.
Organizzazioni internazionali	Utilizzatori autorizzati presso organizzazioni internazionali che hanno ottenuto l'accesso in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725.	Accesso di sola lettura, da determinarsi in relazione alle funzionalità di cui ai punti 3.2, 3.3 e 3.5 in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche e al rispetto del presente regolamento.
Autorità di paesi terzi	Utilizzatori autorizzati presso autorità competenti designate di paesi terzi che hanno ottenuto l'accesso in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725	Da determinarsi in relazione alle funzionalità di cui ai punti da 3.1 a 3.5 in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche e al rispetto del presente regolamento.
Commissione	Utilizzatori autorizzati appartenenti al personale della Commissione 1. responsabili della gestione della banca dati dell'Unione, oppure 2. responsabili delle politiche della navigazione interna	3. Fornitori delle soluzioni tecniche per tutte le funzionalità; 4. Sola lettura in relazione alle funzionalità di cui al punto 3.5.

2. FUNZIONALITÀ

La banca dati dell'Unione prevede le funzionalità elencate di seguito.

2.1. Verifica della registrazione dei membri di equipaggio nella banca dati dell'Unione

La banca dati dell'Unione consente alle autorità di certificazione e alle autorità responsabili dell'applicazione di verificare se un membro di equipaggio è già registrato nel sistema. Ciò avviene utilizzando il numero di identificazione del membro di equipaggio (CID) o i dati contenuti in un documento di identità fornito dal membro di equipaggio. In caso di servizi online, l'identificazione di un membro di equipaggio è effettuata avvalendosi dell'insieme di dati di cui al regolamento (UE) 2015/1501.

Se, in seguito a una ricerca effettuata da un'autorità di certificazione, non risultano persone con un insieme di dati relativi all'identità simili a quelli ricercati, il membro di equipaggio viene registrato nel sistema.

2.2. Consultazione dei dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione

La banca dati dell'Unione fornisce accesso di lettura ai dati relativi ai certificati di qualifica e ai libretti di navigazione messi a disposizione dai registri nazionali.

2.3. Consultazione e modifica dello stato dei certificati di qualifica

La banca dati dell'Unione fornisce accesso di lettura allo stato dei certificati di qualifica e accesso di scrittura per registrare nella stessa banca dati la sospensione di un certificato di qualifica.

Gli stati standard dei certificati sono i seguenti: "attivo", "scaduto", "sospeso", "revocato", "smarrito", "rubato" o "distrutto".

2.4. Invio e ricevimento di notifiche

La banca dati dell'Unione consente alle autorità di certificazione e alle autorità responsabili delle sospensioni di ricevere notifiche relative a modifiche o richieste ai registri riguardanti certificati di qualifica o autorizzazioni specifiche da essi rilasciati o sospesi.

2.5. Produzione di statistiche

La banca dati dell'Unione comprende delle funzionalità che consentono agli utilizzatori autorizzati di effettuare ricerche a fini statistici.

2.6. Aggiornamento dei metadati

La Commissione aggiorna i metadati della banca dati dell'Unione quando riceve notifica che i dati corrispondenti di un registro nazionale sono stati modificati.

2.7. Informazioni relative a una transazione incompleta

Nel caso in cui il sistema non sia in grado di portare a termine una transazione, questo fatto e le relative motivazioni sono notificati all'utilizzatore interessato. La richiesta o i dati sono temporaneamente salvati (*buffered*) nella banca dati dell'Unione e la transazione è ripetuta automaticamente fino a quando l'errore non sia risolto e l'operazione condotta a termine.

2.8. Gestione degli accessi degli utilizzatori

Gli utilizzatori accedono alla banca dati dell'Unione tramite il servizio di autenticazione della Commissione (EU Login).

2.9. Monitoraggio dei login e delle transazioni

La banca dati dell'Unione registra tutte le informazioni di login e tutte le transazioni ai fini del monitoraggio e dell'individuazione e della correzione di errori (*debug*) e consente la generazione di statistiche su tali login e transazioni destinate al trattamento da parte del personale della Commissione.

3. I DATI DELLA BANCA DATI DELL'UNIONE

3.1. Ai fini delle proprie funzionalità, la banca dati dell'Unione conserva i seguenti dati:

- a) metadati di instradamento (*routing*);
- b) tabelle dei diritti di accesso;
- c) CID comprendenti:
 - i) l'elenco dei tipi di certificati e delle autorizzazioni specifiche del titolare con l'indicazione della rispettiva autorità di rilascio e del rispettivo stato;
 - ii) il numero di serie del libretto di navigazione attivo del titolare, se del caso;
 - iii) un puntatore verso il registro nazionale che contiene i dati personali più recenti relativi all'identità del titolare.

3.2. La banca dati dell'Unione può anche conservare i dati di cui all'articolo 25 della direttiva (UE) 2017/2397 per i certificati di qualifica e i libretti di navigazione riconosciuti a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, se la Commissione ha rifiutato l'accesso a un'autorità di un paese terzo in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della medesima direttiva.

4. COMUNICAZIONE TRA LA BANCA DATI DELL'UNIONE E I REGISTRI

4.1. Il collegamento tra la banca dati dell'Unione e i registri nazionali si basa sul servizio elettronico di recapito certificato sicuro della Commissione (strumento eDelivery nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa).

4.2. Lo scambio di informazioni si basa su metodi standard di strutturazione dei dati ed è espresso in formato XML.

4.3. Il servizio funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con un tasso di disponibilità del sistema almeno del 98 %, esclusa la manutenzione programmata.

5. DATI DI RIFERIMENTO DELLA BANCA DATI DELL'UNIONE

5.1. I dati di riferimento, quali elenchi di codici, vocabolari controllati e glossari sono conservati nel sistema europeo di gestione dei dati di riferimento (ERDMS), compresa, se necessario, la traduzione nelle lingue ufficiali dell'UE.

6. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

6.1. Il trattamento di dati personali da parte degli utilizzatori autorizzati negli Stati membri è effettuato in conformità alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6.2. La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dal presente regolamento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

6.3. L'accesso ai dati personali di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/2397 e il trattamento degli stessi è consentito unicamente per l'esecuzione delle funzionalità di cui alla sezione 3 e solo a utilizzatori autorizzati.

6.4. I dati personali di cui alla sezione 4 sono archiviati nella banca dati dell'Unione per un arco di tempo non superiore a quello necessario a conseguire le finalità

per le quali sono stati raccolti e trattati e comunque non oltre il pensionamento dei membri di equipaggio. L'elenco dei tipi di certificati e delle autorizzazioni specifiche del titolare non contiene i certificati e le autorizzazioni scaduti, revocati o distrutti, dichiarati smarriti o rubati, una volta che questi sono stati sostituiti da un nuovo certificato o una nuova autorizzazione.

- 6.5. I dati personali trattati ai fini delle funzionalità descritte al punto 3.9 non possono essere conservati nella banca dati dell'Unione per più di 6 mesi.
- 6.6. I dati personali diversi da quelli di cui ai punti 7.4 e 7.5 non sono conservati nella banca dati dell'Unione più a lungo di quanto strettamente necessario per il completamento della transazione.
- 6.7. I dati disponibili a fini statistici sono resi anonimi e aggregati. Le informazioni statistiche che sono state debitamente rese anonime e aggregate possono essere conservate a tempo indeterminato.

7. PUNTI DI CONTATTO UNICI

- 7.1. Ai fini del funzionamento della banca dati dell'Unione, la Commissione mantiene i contatti con gli Stati membri attraverso un punto di contatto unico designato da ciascuno Stato membro tra le autorità competenti di cui all'articolo 26, lettera g), della direttiva (UE) 2017/2397.

ALLEGATO II

Requisiti per il funzionamento della banca dati europea degli scafi per le informazioni sui giornali di bordo

1. I dati relativi ai giornali di bordo sono accessibili unicamente agli utilizzatori autorizzati di cui alla tabella 1, i quali sono i soli a poterne effettuare il trattamento.
2. La Commissione concede diritti di accesso agli utilizzatori che corrispondono ai profili utilizzatore stabiliti nella tabella 1, sulla base di un elenco fornito dagli Stati membri tramite i punti di contatto unici di cui al regolamento delegato C(2020)255, nonché alle organizzazioni internazionali e alle autorità di un paese terzo, in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397.
3. Per quanto riguarda il pieno accesso, l'accesso di sola lettura e il trattamento dei dati nella banca dati europea degli scafi si applicano le istruzioni contenute negli allegati III e IV del regolamento delegato C(2020)255 relativo a tale banca dati.
4. Il trattamento di dati personali da parte degli utilizzatori autorizzati è effettuato conformemente alla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati personali, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. La Commissione effettua tutto il trattamento di dati personali previsto dal presente regolamento in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tabella 1.

Profili utilizzatore	Definizioni	Diritti di accesso
Autorità di certificazione	Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti per il rilascio di giornali di bordo in conformità all'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397	Pieno accesso
Autorità responsabili dell'applicazione	Utilizzatori autorizzati presso le autorità competenti responsabili di individuare e contrastare le frodi e altre pratiche illecite in conformità all'articolo 26 della direttiva (UE) 2017/2397	Sola lettura
Uffici di statistica	Utilizzatori autorizzati presso i servizi nazionali o internazionali incaricati di raccogliere dati statistici	Sola lettura
Organizzazioni internazionali	Utilizzatori autorizzati presso organizzazioni internazionali che hanno ottenuto l'accesso in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725.	Accesso di sola lettura da determinarsi in base al risultato della valutazione del livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche
Autorità di paesi terzi	Utilizzatori autorizzati presso autorità competenti designate di paesi terzi che	Da determinarsi in base al risultato della valutazione del

	hanno ottenuto l'accesso in conformità all'articolo 25, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2017/2397 e all'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1725	livello di protezione dei dati personali delle persone fisiche
--	--	--

ALLEGATO III

Ripartizione delle responsabilità tra i contitolari del trattamento dei dati

1. Gli Stati membri, rappresentati dalle autorità competenti, determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali nei registri nazionali. In quanto gestore della banca dati dell'Unione che provvede allo scambio di dati tra Stati membri, anche la Commissione svolge anche una funzione di titolare del trattamento. Gli Stati membri e la Commissione sono contitolari del trattamento dei dati personali nella banca dati dell'UE.
2. Ciascuno dei contitolari del trattamento si conforma alla pertinente legislazione dell'Unione e nazionale cui è soggetto il rispettivo titolare del trattamento.
3. La Commissione ha le seguenti responsabilità:
 - a) garantire che la banca dati dell'Unione sia conforme ai requisiti applicabili ai sistemi di comunicazione e di informazione della Commissione, compresi quelli relativi alla protezione dei dati personali e all'applicazione delle norme sulla protezione dei dati in materia di sicurezza del trattamento ⁽¹⁾. La Commissione effettua una valutazione del rischio per la sicurezza delle informazioni e garantisce un livello di sicurezza adeguato;
 - b) rispondere alle richieste rivolte dagli interessati direttamente alla Commissione in relazione alla banca dati dell'Unione e pubblicare una nota informativa sulla protezione dei dati per soddisfare i requisiti in materia di informazione. Se del caso, e in particolare quando la richiesta riguarda la rettifica e la cancellazione di dati personali, la Commissione inoltra la richiesta dell'interessato al pertinente punto di contatto unico o ai pertinenti punti di contatto unici che se ne faranno carico. Nei casi in cui una richiesta sia rivolta direttamente alla Commissione, quest'ultima informa l'interessato in merito al seguito dato alla richiesta;
 - c) comunicare qualsiasi violazione dei dati personali avvenuta all'interno della banca dati dell'Unione ai punti di contatto unici di cui all'allegato I, punto 8.1, al garante europeo della protezione dei dati e agli interessati in presenza di un rischio elevato in conformità agli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725;
 - d) individuare le categorie di personale o altri individui cui potrebbe essere concesso l'accesso alla banca dati dell'Unione e garantire che l'accesso di tutti gli interessati sia conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati;
 - e) garantire che il personale della Commissione che ha accesso ai dati personali dei membri di equipaggio contenuti nella banca dati dell'Unione abbia ricevuto una formazione adeguata al fine di svolgere i propri compiti in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e sia soggetto all'obbligo del segreto professionale secondo la normativa dell'Unione.

¹ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea e decisione della Commissione del 13.12.2017 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 della decisione 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea.

4. Le autorità competenti degli Stati membri hanno le seguenti responsabilità:
- a) raccogliere e trattare i dati personali dei richiedenti e trattare i dati personali ottenuti dalla banca dati dell'Unione o scambiati per suo tramite. La raccolta e lo scambio dei dati personali sono effettuati in conformità al regolamento (UE) 2016/679, in particolare al fine di garantire la liceità della raccolta dei dati, fornire informazioni adeguate, preservare l'accuratezza dei dati (compresa, se necessario, la cancellazione di dati o profili obsoleti) e garantire l'adeguata sicurezza dei dati nei registri nazionali;
 - b) fungere da punto di contatto per i membri di equipaggio, anche nell'esercizio dei loro diritti, rispondendo alle loro richieste e garantendo che i membri di equipaggio i cui dati sono trattati tramite la banca dati dell'Unione e i registri nazionali siano abilitati all'esercizio dei loro diritti nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati. In tale contesto gli Stati membri cooperano con le autorità competenti di altri Stati membri tramite i punti di contatto unici e con la Commissione per rispondere in modo adeguato alle richieste rivolte dagli interessati agli stessi Stati membri, ad altri Stati membri o alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri che hanno ricevuto la richiesta dell'interessato informano lo stesso in merito al seguito dato alla richiesta;
 - c) comunicare alla Commissione, al punto di contatto unico di cui all'allegato I, punto 8.1, all'autorità di controllo competente a livello nazionale e, laddove richiesto, ai pertinenti membri di equipaggio, qualsiasi violazione dei dati personali riguardante i dati dei membri di equipaggio trattati tramite la banca dati dell'Unione, in conformità agli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o qualora richiesto dalla Commissione;
 - d) individuare, in conformità ai diritti di accesso degli utilizzatori corrispondenti ai profili utilizzatore stabiliti nell'allegato I, tabella 1, a quali membri del personale debba essere concesso l'accesso ai dati personali dei membri di equipaggio all'interno della banca dati dell'Unione e comunicare tale informazione alla Commissione;
 - e) garantire che il personale delle autorità competenti che ha accesso ai dati personali dei membri di equipaggio contenuti nella banca dati dell'Unione abbia ricevuto una formazione adeguata al fine di svolgere i propri compiti in conformità alle norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, e sia soggetto all'obbligo del segreto professionale secondo il diritto nazionale o secondo norme stabilite da autorità nazionali competenti.